



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 13 2013

Argomenti :

1. Modifiche Imposta di bollo-2.Aumento IVA : slittamento di tre mesi

1. Modifiche Imposta di Bollo contenute nel c.d. DL Emergenze

La Legge Nr 71/2013 di conversione del D.L. Nr 43/2013, pubblicata sulla G.U. del 25.06.2013, ha introdotto il nuovo art. 7-bis, comma 3, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le **misure dell'imposta fissa** di bollo, attualmente stabilite in € 1,81 e in € 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in € 2,00 e in € 16,00.

Entrata in vigore dei nuovi importi

La modifica produce il loro effetto a decorrere dal 26.06.2013. Conseguentemente le nuove misure dell'imposta di bollo da tale data passano a € 2,00 e a € 16,00.

Gli aumenti previsti per l'imposta di bollo colpiscono esclusivamente gli **atti formati a decorrere dal 26.06.2013**, risultando invece estranei agli aumenti gli atti stipulati in data anteriore anche se, successivamente a tale data, sono presentati a pubblici uffici per eseguire particolari formalità (come ad esempio la registrazione).

Sul punto risulta opportuno ricordare che mentre per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate la data di formazione dell'atto è certa, per le scritture private non autenticate e i contratti verbali occorre fare riferimento alla data di registrazione.

In via generale sarà possibile **continuare ad utilizzare** le marche da bollo nei tagli precedentemente in vigore **integrando** con quelle di taglio inferiore qualora sia dovuta l'imposta nella nuova misura richiesta.

Allo stesso modo è possibile continuare ad utilizzare la carta bollata recante un valore inferiore all'imposta dovuta, a condizione che si proceda all'integrazione della differenza attraverso l'applicazione di marche da bollo così come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. Nr 642/1972.

Libri e registri contabili

In merito all'adeguamento della misura dell'imposta per i libri ed i registri contabili, richiamando quanto già chiarito in passato dall'Amministrazione Finanziaria in analoghe situazioni, si può ritenere quanto segue :

- a. con riferimento a quelli **soggetti a bollatura** (anche facoltativa) per i quali è stata già assolta l'imposta all'atto della bollatura (es. **libri sociali obbligatori** di cui all'art. 2421 del Codice civile) è necessario procedere all'integrazione dell'imposta di bollo in base alle nuove misure se i libri e i registri sono completamente inutilizzati (interamente in bianco) attraverso l'apposizione sull'ultima pagina numerata delle marche da bollo da annullarsi ai sensi dell'art. 12 del D.P.R Nr. 642/1972 o l'annotazione degli estremi della ricevuta di pagamento effettuato con il Mod. F23, mentre non occorrerà procedere ad alcuna integrazione se gli stessi sono anche in parte già stati utilizzati;

- b. con riferimento a quelli **non sottoposti a bollatura** (come ad esempio il **libro giornale e degli inventari**), considerato che l'imposta di bollo va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate ed è dovuta per blocchi di 100 pagine o frazioni di esse¹ la nuova misura dell'imposta di euro 16,00 dovrà essere corrisposta per i blocchi di 100 pagine utilizzati a decorrere dal 26.06.2013 provvedendo eventualmente all'integrazione dell'imposta qualora la stessa sia già stata assolta nella misura di € 14,62, mediante l'apposizione di marche da bollo da annullarsi ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. Nr 642/1972 o l'annotazione degli estremi della ricevuta di pagamento effettuato con il Mod. F23, mentre per i blocchi di 100 pagine che risultano in tutto o in parte utilizzati al 26.06.2013 l'imposta continua ad applicarsi nella previgente misura di € 14,62.

Imposta di bollo da € 2,00

Come anticipato, l'imposta fissa di bollo passa da € 1,81 a € 2,00 e riguarderà le casistiche di seguito indicate :

1. le fatture, note e conti non soggetti ad IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I) e gli estratti conto, lettere e altri documenti di accreditalimento o addebitamento (art. 13, comma 2, della Tariffa, Parte I) di valore superiore a € 77,47;
2. le ricevute e le lettere commerciali negoziate o presentate per l'incasso presso aziende o istituti di credito quando la somma non supera € 129,11 (art. 14 della Tariffa, Parte I).

In base all'art. 6 della Tabella allegato B al D.P.R. Nr 642/1972 sono esenti dall'imposta di bollo, che quindi non andrà applicata, le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Per i documenti in cui non risulta evidenziata l'IVA, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che si tratta di "*documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA*".

Ricordiamo che il **principio di alternatività IVA-Bollo** comporta in concreto che siano **esenti** dall'imposta di bollo in modo assoluto:

- 1) fatture, note, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditalimenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;
- 2) fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) e a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 della Tabella allegato B al D.P.R. Nr 642/1972).

Sono invece **soggette** all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 13 della Tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. Nr 642/1972, le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad € 77,47 riguardanti operazioni:

- 1) fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo, territoriale, operazioni tra le quali rientrano anche le prestazioni di servizi di fuori campo IVA come ad esempio quelle generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. Nr 633/1972;
- 2) escluse da IVA, tra le quali rientrano anche le fatture emesse dai soggetti che rientrano nel nuovo regime dei minimi;
- 3) esenti da IVA;
- 4) non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), D.P.R. Nr 633/1972).

Per le fatture, emesse a fronte di più operazioni, in cui siano presenti corrispettivi che solo in parte non sono assoggettati ad IVA, si avrà l'assoggettamento ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA superi € 77,47²

In caso di debenza, l'imposta di bollo va **applicata sull'originale** della fattura, del documento o di eventuali copie conformi, mentre sulla copia per uso interno occorre riportare la dicitura "*copia per uso interno amministrativo o contabile*" corredata dall'altra dicitura "*bollo applicato sull'originale*"³.

¹ Risoluzione 12.03.2002 Nr 85/E.

² Risoluzione 3.07.2001 Nr 98.

³ Risoluzione 1.02.1973, Nr 415051.

Imposta di bollo da € 16,00

L'imposta fissa di bollo che passa da € 14,62 a € 16,00 interessa numerosi atti e documenti. In questa sede ci si limita a richiamare quelli maggiormente di interesse per gli operatori, vale a dire :

- 1) gli **atti** rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali e i certificati, gli estratti di qualunque atto o documento e le copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi (art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I);
- 2) le **scritture private** contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti (art. 2, della Tariffa, Parte I);
- 3) le **istanze**, le **petizioni**, i **ricorsi** e le relative memorie dirette agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili (art. 3, comma 1, della Tariffa, Parte I);
- 4) **libri** sociali, repertori e registri contabili (art. 16, comma 1, lett. a della Tariffa, Parte I).

Al **contratto di locazione finanziaria** si applica l'imposta di bollo fin dall'origine, e dal 26 giugno 2013 nella nuova misura fissa di euro 16,00, indipendentemente dal numero di esemplari o copie (art. 2, nota 2 bis, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. Nr 642/1972), così come ai **contratti di locazione finanziaria redatti per corrispondenza commerciale**⁴.

L'imposta di bollo nella nuova misura dovrà essere applicata anche alle **garanzie ricevute** da parte della società di locazione finanziaria.

Documenti e corrispondenza commerciale

Un problema alquanto delicato è quello della corretta applicazione dell'imposta di bollo nei documenti relativi alla c.d. corrispondenza commerciale (ordini, conferme d'ordine e contratti commerciali in genere), che vengono posti normalmente mediante stampati predisposti e assoggettati alla firma delle parti contraenti.

L'art. 2 della Tariffa - Allegato A - Parte I D.P.R. Nr 642/1972 prevede esplicitamente l'obbligo del bollo sin dall'origine per tutte le scritture private contenenti convenzioni e dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, tra i quali si ricomprendono i contratti commerciali. Sui contratti a doppia firma il bollo è pari a € 16,00 ogni 100 righe o frazione.

L'art. 22 dello stesso Allegato A (Parte II) precisa che gli atti indicati nell'art. 2 citato, se predisposti sotto forma di a) corrispondenza commerciale e b) dispacci telegrafici anche se contengono clausole relative alle condizioni generali del contratto (art. 1341 c.c.) sono soggetti ad imposta di bollo, ma solo in caso d'uso.

Al fine di **esonerare** l'obbligo del bollo da apporre sui contratti commerciali, occorre verificare che gli stessi non vengano predisposti con l'apposizione della sottoscrizione di entrambe le parti contraenti, ma mediante scambio di corrispondenza commerciale⁵, in modo che il soggetto venditore o prestatore conservi un esemplare di tali documenti con la sola firma dell'acquirente o committente e che quest'ultimo conservi la documentazione commerciale con la sola sottoscrizione del venditore di beni o prestatore di servizi commissionati.

Sussiste l'obbligo di conservare per ciascun affare tale documentazione in forma ordinata, come previsto dal comma 2 dell'art. 2214 c.c. per almeno un decennio dalla data della loro emissione (art. 2220 c.c.) e che tali documenti possono essere oggetto di esame anche ai fini delle verifiche ed accertamenti tributari.

La procedura della corrispondenza commerciale fa venire meno l'imposta di bollo sui contratti. Quali sono i **requisiti** che deve avere un **contratto per corrispondenza commerciale**?

In base alla prassi dell'Amministrazione Finanziaria⁶ i requisiti minimi previsti per la sussistenza della "corrispondenza commerciale" sono che :

- 1) sia presente nel documento l'indirizzo del destinatario
- 2) sia presente la firma del solo mittente
- 3) non sia necessario che il documento sia stato spedito, poiché la lettera potrebbe essere consegnata direttamente tra le parti.

⁴ Circolare 10.08.1994 Nr 149.

⁵ La corrispondenza commerciale non fa venire meno l'imposta di bollo per alcune tipologie di contratto come ad esempio per i contratti di locazione.

⁶ Risoluzione 28.06.1988 Nr 451384.

2. Aumento IVA : slittamento di tre mesi

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato, in una conferenza stampa nella mattinata di Mercoledì 26 Giugno 2013, vale a dire a cinque giorni dalla sua entrata in vigore, che l'aumento dell'aliquota ordinaria IVA, dal 21% al 22% per il momento, vale a dire per tre mesi, è scongiurato.

La notizia, in ottica di rischio di calo ulteriore dei consumi e possibile aumento dei prezzi, contestuale e contingente, va accolta positivamente. Soprattutto considerando l'apertura, manifestata dal Presidente del Consiglio Letta, ad un successivo slittamento da deliberare a settembre.

Le misure messe in campo nella manovra saranno principalmente costituite da una nuova tassa (probabilmente un'accisa) sulle cc.dd. "e-cig", le sigarette elettroniche che in maniera consistente hanno preso piede sul mercato nell'ultimo anno, ma soprattutto e purtroppo, da un aumento, da scontarsi sulla rata di Novembre, degli Acconti delle Imposte Dirette e dell'IRAP dovute per il 2013.

L'aumento degli Acconti dovrebbe presumibilmente articolarsi nel seguente modo :

- a. per l'IRPEF passerebbe dal 99% al 100%
- b. per l'RES salirebbe dal 100% al 101%
- c. per l'IRAP, si registrerebbe l'aumento più cospicuo, dal 100% al 110%.

* * * * *

Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi



Centri Estivi Teatro Golden

Ragazzi! la scuola è finita e' il momento di divertirsi insieme.
Inizia il centro estivo del TEATRO GOLDEN.

Dal 17 giugno tutti i giorni e tutto il giorno saremo insieme a recitare i musical più sfrenati. E lo faremo in un vero teatro con Shrek, Mamma Mia, Mary Poppins, High School musical e altri. Balleremo su coreografie sfrenate, imparando i passi dei veri ballerini, cantando le più belle canzoni di sempre e recitando come veri attori; ci divertiremo con le gare di hip hop e le improvvisazioni.

Ogni settimana metteremo in scena il nostro musical !
Tanti amici sono già arrivati, cosa aspetti? se ami cantare ballare e recitare, insomma se ami il nostro mondo ti aspettiamo al

TEATRO GOLDEN
Ci divertiremo un sacco
Non mancare

Centri estivi settimanali e non, a partire dal 17 giugno tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16,30
(con possibilità di anticipo e prolungamento dell'orario su richiesta)

TEATRO GOLDEN Via Taranto 36 - Tel 06.70493826 info@teatrogolden.it ; www.teatrogolden.it